

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 22.4.2016)

- ART. 1 Contenuto
- ART. 2 Principi e finalità
- ART. 3 Doveri
- ART. 4 Comportamenti che configurano mancanze lievi
- ART. 5 Comportamenti che configurano mancanze gravi
- ART. 6 Comportamenti che configurano mancanze gravissime
- ART. 7 Circostanze attenuanti e aggravanti
- ART. 8 Sanzioni- organi competenti all'irrogazione
- ART. 9 Procedura sanzionatoria
- ART. 10 Conversione sanzioni
- ART. 11 Impugnazioni
- ART. 12 Organo di garanzia
- ART. 13 Rapporti scuola famiglia
- ART. 14 Effetti dei provvedimenti disciplinari
- ART. 15. Disposizioni finali

Art 1 Contenuto

Il presente Regolamento, garante dei diritti degli studenti, individua i comportamenti, tenuti in attività interne e esterne organizzate dalla Scuola, che configurano mancanze disciplinari; stabilisce le sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.

E' conforme al Piano dell'Offerta Formativa adottato da questo Istituto.

Art 2 Principi e finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino della correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione del proprio pensiero correttamente manifestato e non lesivo dell'altrui personalità.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare relativa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni devono essere, fermo restando il rispetto dei diritti delle persone, tempestive e irrogate solo nel caso di sussistenza di elementi certi e precisi che comprovino la responsabilità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa, mirate al recupero della persona e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale, nel caso di infrazione grave o gravissima, è offerta la possibilità di conversione, auspicabile dal punto di vista educativo, in attività utile a favore della comunità scolastica.

Il D.S. è tenuto a dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria dei comportamenti sanzionabili che si configurino come reato.

Art 3 Doveri

Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare e all'assolvimento degli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti a avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, di chi operi nella scuola o comunque di chiunque abbia rapporti con la Scuola o sia nella Scuola e dei compagni il medesimo rispetto che richiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei doveri gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto e coerente con la funzione della scuola, così come indicato dall'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore.

Gli studenti sono tenuti a osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita della scuola.

Art 4 Comportamenti che configurano mancanze lievi, dopo il primo richiamo segnalato sul registro di classe:

- a) Non osservare l'orario d'inizio delle lezioni e la frequenza irregolare in qualsiasi attività scolastica, senza giustificato motivo.
- b) Non presentare nei tempi dovuti la giustificazione di ritardi e /o assenze. Mancata presentazione ai genitori di comunicazioni scolastiche.
- c) Disturbare lo svolgimento delle attività didattiche.
- d) Usare abbigliamento non adeguato al contesto.
- e) Servirsi dei distributori automatici quando non consentito dal regolamento di istituto.
- f) Tenere comportamenti non corretti rispetto al contesto durante la ricreazione, al cambio dell'ora e in tutti gli spostamenti.
- g) Non utilizzare gli appositi contenitori dei rifiuti e lasciare, al termine delle lezioni, l'aula e/o i banchi sporchi.

- h) Indugiare nei corridoi e tenere comportamenti non consentiti dal regolamento d'istituto in palestra e nei laboratori.
- i) Tenere acceso il cellulare durante l'attività scolastica senza l'autorizzazione dell'insegnante
- j) Tenere un comportamento sleale in sede di consegne, in particolare in sede di verifica, e permessi ricevuti.
- k) Usare un linguaggio volgare.

Art 5 Comportamenti che configurano mancanze gravi:

- a) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente, a operatori esterni, ai compagni e, in generale, nei confronti di chiunque.
- b) Presentare giustificazioni alterate.
- c) Fumare e utilizzare sigarette elettroniche nei locali e nei luoghi di pertinenza dell'istituto, palestre e pertinenze di queste comprese.
- d) Non osservare le norme dettate per la sicurezza.
- e) Usare in modo improprio e/o per finalità personali dotazioni della scuola, anche quelle che consentano l'accesso alla rete.
- f) Usare il telefono cellulare senza l'autorizzazione dell'insegnante durante l'attività scolastica.
- g) Imbrattare, in qualsiasi modo, rovinare le pareti dei locali, gli arredi, interni e esterni e le suppellettili. Danneggiare beni appartenenti a chiunque frequenti o partecipi alla vita scolastica.
- h) Rovinare, alterare documenti scolastici, compreso il libretto personale.
- i) Appropriarsi, sottrarre beni a danno della scuola, del personale, degli operatori esterni, dei compagni e di chiunque si trovi, anche momentaneamente e a qualsiasi titolo all'interno della comunità scolastica.
- j) Uscire dall'aula senza permesso.
- k) Usare un linguaggio blasfemo.
- l) Reiterazione di mancanza lieve per tre volte.

Art 6 Comportamenti che configurano mancanze gravissime

- a) Violare la dignità e commettere atti di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.
- b) Usare in modo improprio e/o per finalità personali internet attraverso qualsiasi strumento ne consenta l'accesso, qualora il comportamento si configuri come reato
- c) Commettere atti di vandalismo su beni, compresi quelli utilizzati in via temporanea e a qualsiasi titolo dalla Scuola, e su locali.
- d) Comportarsi in modo da mettere a repentaglio l'incolumità propria o altrui.
- e) Introdurre, fare uso di sostanze stupefacenti o alcoliche in tutta l'area scolastica.
- f) Raccogliere, diffondere filmati, immagini, registrazioni vocali senza rispettare i diritti delle persone in qualsiasi momento della vita scolastica, anche se non riferibile all'attività didattica e anche dopo il termine delle lezioni se nell'ambito dell'area di pertinenza all'istituto.
- g) Uscire dall'Istituto senza permesso.
- h) Reiterazione di mancanza grave per due volte.

Art 7 Circostanze attenuanti e aggravanti

Costituiscono circostanze attenuanti e/o esimenti, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno:

- il fatto che la mancanza sia stata commessa da persona disabile non in grado di comprendere la reale natura e portata del proprio comportamento
- aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- aver agito per evitare un danno o un'infrazione più grave, propria o altrui

Costituiscono circostanze aggravanti:

- il fatto che il comportamento sanzionabile sia diretto nei confronti di persone disabili o si tratti di comportamento diretto a ottenerne il coinvolgimento
- il fatto che il comportamento sia configurabile come razzista o sessista
- il fatto che il comportamento sanzionabile arrechi danno all'immagine della Scuola
- il concorso di più studenti
- l'aver approfittato di circostanze relative alla persona tali da ostacolarne la difesa
- l'aver commesso il fatto per occultarne un altro
- l'aver cagionato un danno patrimoniale di grave entità

Art 8 Sanzioni. Organi competenti all'irrogazione

Ferma restando la competenza del D.S. e del suo sostituto

1) le mancanze lievi (art 4) sono sanzionate, dopo aver sentito le ragioni della persona, dal docente che le rileva con richiamo verbale o scritto.

In quest'ultimo caso, del provvedimento, riportato sul registro di classe, dovrà essere data dal docente anche comunicazione alla famiglia dello/degli studenti attraverso il libretto personale. La comunicazione dovrà essere controfirmata dal genitore la cui firma è depositata presso l'Istituto.

La mancanza di cui alla lettera "g" prevede anche la pulizia dell'ambiente o delle superfici sporcate.

In ogni caso il docente della classe potrà assegnare compiti aggiuntivi di carattere scolastico.

2) le mancanze gravi (art 5) sono sanzionate con ammonizione scritta del docente, registrata sul registro di classe e controfirmata dal D.S. o dal sostituto che, dopo aver ascoltato le parti e verificato i fatti, possono procedere all'annullamento del provvedimento. In caso di conferma, del rilievo sarà data comunicazione alla famiglia secondo le modalità previste nel comma precedente.

La violazione dell'art. 5 lettera "c" comporta anche la sanzione amministrativa prevista dalla vigente legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.

In ogni caso il docente della classe potrà assegnare compiti aggiuntivi di carattere scolastico.

3) Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi, le mancanze gravissime (art.6) sono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni in relazione al fatto specifico.

Il provvedimento rientra nella competenza del C.d.C. in composizione allargata che sarà convocato dal D.S. non appena abbia ricevuto notizia, attraverso comunicazione scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse, di un fatto rilevante. Il C.d.C., presieduto dal D.S. o Suo delegato, prevede la presenza, esclusivamente in fase di discussione, anche dello specialista di riferimento nel caso di persona disabile

La seduta è valida con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e il provvedimento è adottato con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è ammessa l'astensione. I membri in situazione di conflitto di interessi saranno sostituiti con provvedimento del D.S.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Della seduta verrà redatto verbale circostanziato.

4) Qualora la commissione di mancanza gravissima si configuri come reato che violi la dignità delle persone o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, in applicazione dell'art. 4 comma 9 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, la sanzione sarà l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni e commisurata alla gravità del fatto o al perdurare della situazione di pericolo. In tale caso il provvedimento è di competenza del Consiglio d' Istituto. Per la validità della seduta e l'adozione della decisione si applicano le disposizioni del comma precedente.

5) Nei casi previsti dal comma 4, nei soli casi di recidiva, di atti di grave violenza tali da ingenerare elevato allarme sociale, nel caso in cui non siano esperibili interventi per un responsabile reinserimento dello studente nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dall'allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art 9 Procedura sanzionatoria: comunicazione avvio procedimento e contestazione di addebito. Assunzione del provvedimento disciplinare.

Nei casi di mancanza lieve e grave la comunicazione di avvio di procedimento, per rispondere al principio previsto dall'art. 2 comma 4 del presente regolamento e in base all'art. 7, L. n.241/90, viene sostituita dall'annotazione della stessa sul registro elettronico e dalla comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente / gli studenti coinvolti hanno diritto di essere ascoltati dal D.S., dal delegato del D.S. e dal / dai coordinatori di classe con redazione di verbale da parte di persona, diversa dalle precedenti, incaricata dal D.S.

Dell'apertura del procedimento deve essere data comunicazione scritta alle famiglie, anche degli studenti da considerarsi parti lese, in cui si contestano gli addebiti e si fissa la data del contraddittorio.

Avvenuto il contraddittorio il D.S. potrà procedere con:

1. l'archiviazione del procedimento qualora non si siano ravvisati elementi per procedere.
2. rinvio degli atti all'organo collegiale competente nel caso di mancanza gravissima.

In tutti e due i casi sarà data comunicazione scritta agli interessati da parte del D.S.

Nel caso nr. 2, la delibera dell'organo collegiale, che viene convocato nel termine di 10 giorni dal contraddittorio, deve riportare:

1. la sanzione comminata, la decorrenza e la sua durata;
2. eventuali sanzioni accessorie;
3. la motivazione del provvedimento, esplicitando, nel caso previsto dall'art 8 comma 5, le ragioni per cui non siano esperibili interventi per un responsabile reinserimento nella comunità scolastica.

Del provvedimento così adottato deve essere data alla famiglia comunicazione scritta, contenente, oltre i punti precedenti, anche i termini e l'organo da adire nel caso di impugnazione

Art 10 Conversione sanzioni

Il documento relativo alla previsione e alla disciplina della conversione delle sanzioni viene approvato contestualmente al presente Regolamento e ne fa parte integrante.

Art 11 Impugnazioni

Verso i provvedimenti dei docenti è ammesso, nel termine di 5 giorni, reclamo scritto al D.S. che, verificati i fatti attraverso le parti coinvolte, risponde nel termine di 10 giorni, confermando o annullando, con annotazione riportata sul registro di classe, il provvedimento impugnato. Il silenzio protratto oltre il termine precedente deve intendersi come rigetto dell'istanza presentata.

Verso i provvedimenti adottati dal D.S., dal C.d.C. e dal C.d'I. è ammesso ricorso attraverso reclamo scritto, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia di cui al successivo art. 12.

Pur in pendenza del procedimento di impugnazione, le sanzioni previste per le mancanze lievi e gravi sono immediatamente esecutive. L'esecuzione delle sanzioni relative a tutti i tipi di allontanamento dalla comunità scolastica restano sospese fino a provvedimento adottato in via definitiva.

Art. 12 Organo di garanzia

L'Organo di garanzia è composto da: il D.S. che lo presiede, due docenti, uno nominato dal C.d'I e uno eletto dal Collegio Docenti; due studenti, uno eletto dagli studenti e uno nominato dal C.d'I; da due rappresentanti dei genitori, uno eletto dai genitori e uno nominato dal C.d'I. Resta in carica per due anni scolastici.

Sono da ritenersi membri supplenti delle componenti elette dagli studenti, dai genitori e dal Collegio Docenti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i designati; in ogni caso di nomina da parte del C.d'I, questi procede anche alla designazione dei supplenti nello stesso numero.

In prima convocazione, le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti; in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti.

Nel caso di impedimenti giustificati e/o conflitto di interessi subentra il membro supplente. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione.

L'organo di garanzia si pronuncia entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali la sanzione deve ritenersi confermata. L'accoglimento del ricorso determina l'immediata decadenza della sanzione.

L'organo si pronuncia anche, su richiesta scritta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 13 Rapporti scuola-famiglia

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola prevede un rapporto con lo studente e la sua famiglia finalizzato al positivo rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi superiori a quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero allo scopo di un reintegro responsabile nella comunità scolastica.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva presentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella medesima comunità scolastica, allo studente sarà consentito l'iscrizione, anche in corso d'anno a altro istituto.

Art. 14 Effetti dei provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico in cui sono stati adottati.

Nel caso in cui il comportamento sanzionabile con l'allontanamento sia stato tenuto nel periodo finale dell'a.s. o durante attività nel periodo estivo, il provvedimento avrà decorrenza a partire dall'inizio del successivo a.s.

Tutte le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica saranno inserite nel fascicolo scolastico, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili che riguardino altre persone e comunque nel rispetto del D. Leg. n.196 /2003 e del DM 306/2007.

Il D.S. darà esecuzione, nei termini fissati dall'istituto di provenienza e in accordo con questo, a provvedimenti pendenti nei confronti di studente proveniente da altro istituto.

Le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono sanzionate, anche nei confronti dei candidati esterni, dalla Commissione d'esame.

Art. 15 Disposizioni finali

L'adozione e le modificazioni al presente regolamento sono adottate dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il C.d'I, previa consultazione dei rappresentanti degli studenti di ciascuna classe.

Il regolamento viene depositato presso la segreteria, pubblicato sul sito internet dell'Istituto e affisso all'Albo. Al momento dell'iscrizione lo studente e i genitori saranno informati della possibilità di richiederne copia cartacea.

CONVERSIONE SANZIONI

L'I.S.I.S.F. Besta, in osservanza dell'art. 4 comma quinto del DPR 24 giugno 1998 e successive modificazioni, offre agli studenti la possibilità di convertire le sanzioni in attività che hanno lo scopo di contribuire, non solo al recupero della mancanza commessa, ma anche e soprattutto, al processo di crescita per l'acquisizione del senso di responsabilità e della consapevolezza delle proprie capacità.

1) Mancanze lievi (art. 4 reg. disciplina)

Le mancanze lievi possono essere convertite da parte del docente che le rilevi, se della classe, in attività (da non tenersi durante l'orario scolastico) che, a seconda dell'infrazione commessa, abbiano lo scopo di:

- a) conoscere il comportamento corretto che si sarebbe dovuto tenere nella circostanza specifica
- b) indurre a una riflessione e elaborazione critica di quanto verificatosi
- c) ingenerare la consapevolezza delle eventuali conseguenze negative derivanti dal comportamento tenuto (ad esempio: ricerche di carattere storico, sociale, giuridico.)

La conversione, annotata sul registro di classe, sarà comunicata alla famiglia secondo le modalità previste dall'art. 8 sub 1) reg. disciplina. In tutti i casi, in base alla medesima disposizione, il docente potrà assegnare anche compiti aggiuntivi di carattere tipicamente scolastico.

2) Mancanze gravi (art. 5 reg. disciplina)

Al fine di far acquisire e rafforzare il rispetto per le persone, l'importanza della corretta relazione con l'altro e di far comprendere il significato e l'importanza del lavoro proprio e degli altri, si prevede la conversione delle sanzioni previste per le mancanze gravi nelle seguenti attività a favore della comunità scolastica:

- a) pulizia degli ambienti scolastici per renderli accoglienti e ordinati (art 5, lettere c-d-f-g-j-k)
- b) assistenza e riordino della biblioteca d'istituto (art 5, lettere a-c-d-f-j-k)
- c) attività di carattere esecutivo nelle segreterie (art 5, lettere a-b-d-g-i-k)
- d) riparazione del danno materiale arrecato al patrimonio della Scuola o della persona danneggiata (art 5, lettere g).

La conversione viene decisa, nel rispetto della dignità dello studente e in base alle necessità dell'Istituto, dal D.S., che ne stabilisce anche i limiti temporali, al momento della controfirma dell'ammonizione scritta (art. 8 sub 2).

Il D.S. può anche decidere la combinazione di più attività.

Al fine di garantire la corretta realizzazione e il rispetto delle norme di sicurezza, durante lo svolgimento dell'attività, quando necessario, si prevede l'assistenza specifica del personale A.T.A.

La conversione, correlata alla gravità della mancanza, sarà applicabile, anche in orario extra-scolastico entro le ore 14.30, fino ad un massimo di sette giorni lavorativi.

Sarà compito del coordinatore di classe o di persona delegata dal D.S. monitorare in veste di *tutor* la valenza dell'esperienza, al termine della quale lo studente dovrà stendere una relazione.

Il D.S. può non offrire la conversione nel caso in cui l'Istituto, in relazione al periodo o alle risorse disponibili, non possa offrire adeguato svolgimento e controllo dell'attività.

3) Mancanze gravissime (art. 6 reg. disciplina)

- Coordinamento Volontariato della Provincia di Treviso.

- A.S.L. nr.9 Treviso

Al fine di promuovere la responsabilizzazione e la reintegrazione positiva dello studente nella comunità scolastica, l'I.S.I.S.S. Besta, attraverso convenzioni di durata annuale, ove non diversamente specificato, pattuite con gli enti specificati, intende promuovere percorsi di recupero che consistano in *stages* formativi e "attività socialmente utili".

Il C.d.C. individua, contestualmente alla sanzione, gli enti abilitati alla conversione e la finalità di quest'ultima, che sarà nello specifico stabilita dal D.S in concerto con l'associazione di riferimento, dopo aver sentito il parere del referente C.I.C., qualora abbia seguito il caso.

Sarà compito del coordinatore di classe o di persona delegata dal D.S. monitorare in veste di *tutor* la valenza dell'esperienza, al termine della quale lo studente dovrà stendere una relazione.

L'I.S.I.S.S. Besta è disponibile a sottoscrivere convenzioni con altre associazioni presenti sul territorio che, avendo finalità rieducativa, siano interessate alla collaborazione.